

N. R.G. 9/2017

Con. 1313/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale di Piacenza riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Stefano Brusati

Presidente

Dott. Antonino Fazio

Giudice rel.

Dott. Ricci Filippo

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letti gli atti e sciogliendo la riserva;

rilevato che la proposta di concordato presentata da OASI DELLA FRUTTA SNC DI PONTICELLI GIAN PIERO E C. appare, in più parti, generica e di problematica valutazione;

che, pur dopo le integrazioni documentali concesse da questo Tribunale, tali vizi non appaiono emendati;

che, in particolare: in primo luogo, non è di immediata chiarezza la struttura della proposta concordataria, con riferimento a natura e tipologia dei crediti da soddisfare, essendo peraltro i creditori elencati solo genericamente;

più in dettaglio, non è possibile, allo stato, individuare con esattezza le diverse masse attive, poiché tanto i cespiti di proprietà della s.n.c. quanto quelli di proprietà dei singoli soci illimitatamente responsabili vengono considerati unitariamente ai fini della proposta concordataria; correlativamente non viene neppure distinto tra passività imputabili direttamente alla società e passività imputabili a ciascun socio.

Per effetto di tale mancata distinzione, inoltre, non è possibile ricostruire neppure l'iter logico-argomentativo sotteso alla stima del compendio, né determinare compiutamente l'entità del rischio economico *pro-capite* caratterizzante la proposta: il valore dei beni ipotecati è considerato globalmente, così come la massa dei crediti. Né è dato sapere su quali basi tecniche si siano valutati le immobilizzazioni e le rimanenze.

In tale contesto la proposta, con tutta evidenza, non soddisfa i requisiti minimi di adeguatezza informativa funzionali alla espressione di un voto consapevole da parte dei creditori, ed appare dunque *ex se* inammissibile.

In secondo luogo, e per completezza, occorre rimarcare che la genericità della proposta non ha consentito neanche al pre-Commissario nominato di esprimersi compiutamente sulla fattibilità del piano: dal tenore delle sue conclusioni (v. la relazione integrativa del 03.08.2018) si evince chiaramente l'impossibilità di esprimere un giudizio e la rimessione al prudente apprezzamento del Collegio in ordine alla ammissibilità o meno della proposta.

In terzo luogo, va evidenziato che né la proponente, per sua libera scelta, né il pre-Commissario, vincolato dagli elementi valutativi messi a sua disposizione, hanno dichiarato che la proposta, che pur prevede il pagamento solo parziale dei creditori

privilegiati, è idonea ad assicurarne il pagamento in misura non inferiore al 20% come ragionevole prognosi;
che tale dichiarazione è espressamente prevista dall'art. 160 ultimo comma L. Fall. come ulteriore ed autonoma condizione di ammissibilità della proposta concordataria;
che, in ragione del chiaro tenore dell'art. 161 ultimo comma L.F., anche i chiarimenti e le precisazioni forniti dalla proponente nella interlocuzione con il pre-commissario del 31.07.2018 appaiono irrivalenti perché tardivi;
che, per la stessa ragione, non appare neanche suscettibile di accoglimento l'istanza rivolta alla concessione di ulteriore termine per l'integrazione e/o riformulazione della proposta;
che pertanto, in difetto delle descritte condizioni, la domanda deve ritenersi inammissibile;
dato atto che non risultano pendenti istanze di fallimento nei confronti della proponente,

P.Q.M.

V° gli artt. 160, 161 e 162 L. Fall.

DICHIARA inammissibile la domanda concordataria;

DICHIARA chiusa la procedura n. 9/2017 R.Fall. Conc. nei confronti di OASI DELLA FRUTTA SNC DI PONTICELLI GIAN PIERO E C., aperta con decreto del 27-28.11.2017;

MANDA la Cancelleria per le comunicazioni di legge.

Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio del 17/10/2018

Il Giudice est.

(Antonino Fazio)

Il Presidente

(Stefano Brusati)

